

Il giudice del lavoro di Messina dà ragione a un manager delle Entrate

Trasparenza sui dirigenti

Incarichi da affidare con procedure comparative

DI LUIGI OLIVERI

L'assegnazione di incarichi dirigenziali non preceduta dalla procedura comparativa imposta dalla riforma-Brunetta è illegittima e l'intero procedimento va ripetuto. Lo chiarisce l'ordinanza cautelare del giudice del lavoro di Messina 22 aprile 2011, che ha accolto sul punto il ricorso di un dirigente dell'Agenzia delle entrate, avverso l'assegnazione dell'incarico di direttore provinciale della sede di Messina effettuata dal direttore centrale in via diretta, senza attivare alcuna scelta comparativa tra i vari dirigenti di ruolo.

Il giudice del lavoro stigmatizza l'indiscutibile violazione di quanto prevede l'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del dlgs 165/2001, come riformati dal dlgs 150/2009, i quali richiedono l'attivazione di una vera e propria procedura pubblica per selezionare i dirigenti di ruolo ai quali attribuire gli incarichi disponibili. Infatti, la normativa citata prevede che ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali «si tiene conto, in

relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico». Allo scopo, per poter valutare i curriculum e le esperienze dei dirigenti, il comma 1-bis impone alle amministrazioni pubbliche di rendere «conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta», in modo da acquisire le disponibilità dei dirigenti interessati e valutarle.

L'ordinanza sottolinea che l'incarico è stato, invece, conferito senza rispettare le disposizioni

di cui all'articolo 19, da considerare vincolanti e imperative. Tanto che l'atto di assegnazione dell'incarico dirigenziale, qualificato come atto unilaterale di diritto privato, viene considerato affetto da nullità assoluta, per violazione di norme imperative e inadempimento.

Il giudice del lavoro censura le difese dell'amministrazione, che ha tentato di fondare la violazione della procedura con le proprie previsioni regolamentari (antecedenti alla riforma Brunetta) che non prevedono la procedura selettiva. L'ordinanza evidenzia correttamente che le norme regolamentari non possono considerarsi prevalenti su una fonte legislativa successiva, per di più qualificata come imperativa. È un chiarimento molto importante: le amministrazioni pubbliche non possono fondare la mancata attuazione delle riforme normative sull'esercizio di potestà regolamentari destinata a recedere e soccombere di fronte alle norme di legge.

Ancora, l'ordinanza rigetta un secondo profilo di difesa avanzato dall'amministrazione, che ha

sottolineato di aver tenuto conto, per gli incarichi assegnati, delle professionalità dei dirigenti. Il giudice del lavoro nota come si sia confuso l'onere di motivare il conferimento dell'incarico, con l'obbligo di svolgere una valutazione comparativa tra diversi dirigenti aspiranti a un medesimo incarico. L'ordinanza, nell'accogliere le doglianze del dirigente escluso dalla possibilità di «concorrere» all'incarico dirigenziale, rigetta, invece, la richiesta di un provvedimento costitutivo finalizzato a riconoscere a suo vantaggio l'incarico. Infatti, afferma il giudice del lavoro, il singolo dirigente non vanta un diritto soggettivo a essere incaricato, ma un interesse legittimo a pretendere l'applicazione della procedura selettiva, con conseguente ipotizzabilità della tutela risarcitoria per perdita di chances.



L'ordinanza del giudice del lavoro di Messina sul sito www.italiaoggi.it/ documenti